



**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE GLI AFFIDAMENTI DIRETTI E LE
PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA DI LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE AI SENSI DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 45 DEL 28/11/2024**

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE..... PAG. 3

ART. 2

PRINCIPI GENERALI..... PAG. 3

ART. 3

SOGLIE E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO..... PAG. 4

ART. 4

TUTELA DELLE IMPRESE DI MINORI DIMENSIONI.....PAG. 4

ART. 5

OBBLIGHI DI TRASPARENZA.....PAG.5

ART. 6

PRINCIPIO DI ROTAZIONE.....PAG. 5

ART. 7

DEROGA ALL'OBBLIGO DI ROTAZIONE.....PAG. 5

ART. 8

ARRE MERCEOLOGICHE E FASCE DI IMPORTO DEGLI AFFIDAMENTI AI FINI DELLA ROTAZIONE.....PAG. 5

ART. 9

AFFIDAMENTO.....PAG. 6

ART. 10	
MODALITA' DI STIPULA DEL CONTRATTO.....	PAG. 6
ART. 11	
TERMINE DILATORIO.....	PAG. 6
ART. 12	
ESECUZIONE ANTICIPATA E D'URGENZA.....	PAG. 7
ART. 13	
GARANZIE.....	PAG. 7
ART. 14	
ITER PROCEDIMENTALE.....	PAG. 7
ART. 15	
INDAGINE DI MERCATO ED ALBO FORNITORI.....	PAG. 8
ART. 16	
DETERMINA DI AFFIDAMENTO.....	PAG. 8
ART. 17	
REQUISITI.....	PAG. 8
ART. 18	
MODALITA' PROCEDIMENTALI E MOTIVAZIONE IN CASO DI AFFIDAMENTO DIRETTO.....	PAG. 8
ART. 19	
ANOMALIA DELL'OFFERTA.....	PAG. 9
ART. 20	
CONTROLLO DEI REQUISITI.....	PAG. 9
ART. 21	
RINVIO.....	PAG. 9

Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica agli affidamenti dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del d.lgs. 36/2023.

Art. 2 Principi generali (artt. 1-11 d.lgs. 36/2023)

Le procedure sotto soglia sono soggette ai principi generali contenuti nel codice dei contratti pubblici ed in particolare, sono svolte nel rispetto dei principi:

- a) **del risultato**, che impone, alle stazioni appaltanti e gli enti concedenti, l'obbligo di perseguire i risultati dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
- b) **di fiducia** che comporta la reciproca fiducia, tra funzionari e operatori economici, nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione;
- c) **dell'accesso al mercato**, che comporta che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti debbano favorire, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto delle regole di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;
- d) **interpretativo ed applicativo**, in forza dei quali le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui alle lettere a), b) e c) sopra riportati;
- e) **di buona fede e tutela dell'affidamento** che comporta che nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportino reciprocamente nel rispetto dei principi di cui alla presente lettera;
- f) **di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale**, in base ai quali la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore disciplinato dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato;
- g) **di auto-organizzazione amministrativa**, in base al quale le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea;
- h) **di autonomia contrattuale**, in base al quale, nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni vengono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge;
- i) **di conservazione dell'equilibrio contrattuale**, in base al quale, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali;
- l) **di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione**, in base ai quali i contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice;
- m) **di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore**, in base al quale al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Inoltre, le procedure sono improntate al rispetto dei principi:

- a) di economicità, che implica l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) di efficacia, che implica la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;

- c) di trasparenza e pubblicità, i quali impongono la conoscibilità delle procedure di affidamento, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- d) di proporzionalità, che implica l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- e) di rotazione degli affidamenti, il quale richiede il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
- f) di sostenibilità energetica e ambientale, che implica la previsione nella documentazione progettuale dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
- g) di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, che comportano l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate.

Art. 3 Soglie e divieto di frazionamento

Il comma 1 dell'art. 50 del d.lgs. 36/23 contempla le "modalità semplificate per l'affidamento di appalti di importo inferiore alle soglie europee che non presentino un interesse transfrontaliero certo. Tali modalità semplificate si traducono in affidamenti diretti e procedure negoziate senza bando, nello specifico:

1. Affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro.
2. Affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 140,000 euro.
3. Procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di OOEE, per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a 1 milione di euro.
4. Procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di OOEE, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia europea.
5. Procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di OOEE, per servizi e forniture di importo pari o superiore a 140,000 euro e fino alle soglie europee

La scelta del metodo per il calcolo dell'importo del contratto o della concessione non può essere fatta per evitare l'applicazione delle disposizioni del Codice relative alle soglie europee.

Il calcolo dell'importo stimato è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, valutato dalla Stazione Appaltante. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.

Nel predisporre le procedure d'appalto è indispensabile evitare l'artificioso frazionamento della spesa. Tale pratica deve infatti ritenersi illegittima poiché postula il fraudolento obiettivo di sottoporre la procedura d'acquisto ad una diversa disciplina alla quale non si avrebbe titolo qualora la spesa venisse computata nel suo reale ammontare.

Il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'Ente concedente, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi. Il valore è stimato al momento dell'invio del bando di concessione o nel momento in cui l'Ente concedente avvia la procedura di aggiudicazione della concessione. Se il valore al momento dell'aggiudicazione è superiore al valore stimato di oltre il 20%, si considera il valore della concessione al momento dell'aggiudicazione.

Il valore stimato della concessione è calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti di gara della concessione. Si applica in tal senso l'articolo 179 del D.lgs. 36/2023.

Art. 4 Tutela delle imprese di minori dimensioni

Nel predisporre gli atti delle procedure sotto soglia è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

Art. 5
Obblighi di trasparenza (art. 28 del d.lgs. 36/2023)

La pubblicizzazione/pubblicazione delle informazioni e dei dati relativi alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici è regolata da quanto indicato all'articolo 28 del D.Lgs. 36/2023.

Il Comune di Celle Ligure assicura il collegamento tra la sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e la BDNCP secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Art. 6
Principio di rotazione (art 49 del d.lgs. 36/2023)

Il Comune di Celle Ligure si impegna a rispettare il criterio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di affidamento tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.

Il principio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti a favore del contraente uscente.

La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sotto soglia svolte: quella in corso, e quella immediatamente precedente e comporta, salvo le deroghe illustrate nell'articolo 8 e nell'articolo 20 del presente regolamento, nonché, salvo i casi di non applicazione previsti nel presente articolo e nell'art. 7 del presente regolamento, il divieto di invitare operatori economici affidatari del precedente appalto.

La rotazione si attua all'interno del medesimo settore merceologico e nella medesima fascia di valore economico, come meglio definita nell'art. 7 che segue.

Art. 7
Deroga all'obbligo di rotazione (art. 49 comma 3 d.lgs. 36/2023)

In casi motivati, con riferimento al verificarsi contemporaneo di tutte e tre le condizioni sotto indicate

- a) particolari situazioni afferenti alla struttura del mercato;
- b) effettiva assenza di alternative;
- c) accurata esecuzione del precedente appalto

il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato come affidatario diretto.

È riconfermata la regola in base alla quale nelle procedure negoziate la S.A. non è chiamata ad applicare il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di OOE in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di cui trattasi per gli affidamenti diretti di importo inferiore ai 5 mila euro.

Art. 8
Aree merceologiche e fasce di importo degli affidamenti ai fini della rotazione (art 49 comma 3 d.lgs. 36/2023)

1. Gli affidamenti sono ripartiti (in applicazione della facoltà della SA prevista al comma 3 dell'art 49 del Codice) nelle sotto riportate fasce di importo, entro le quali deve essere disposta la rotazione di cui al precedente articolo:

Le fasce sono le seguenti:

Fasce Importo FORNITURE (F)

F1 fino a € 4.999,99;

F2 pari a € 5.000,00, sino a € 39.999,00

F3 pari a € 40.000,00, sino a € 139.999

Fasce Importo SERVIZI (S)

S1 fino a € 4.999,99;
S2 pari a € 5.000,00, sino a € 39.999,00
S3 pari a € 40.000,00, sino a € 139.999

Per quanto riguarda gli appalti dei servizi sociali ed assimilati (di cui all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014) si aggiungono, a quelle sopra elencate, le seguenti:

Fascia Importo SERVIZI SOCIALI (SS)

SS1 pari a € 215.000 sino a € 500.000

SS2 pari a € 500.001 sino a € 749.999

Fascia Importo LAVORI (L)

L1 fino a € 19.999

L2 da € 20.001 sino a € 39.999

L3 da € 40.000 sino a € 149.999

Per le categorie merceologiche si rimanda al Sistema di Classificazione Unico per gli appalti pubblici (CPV).

Art. 9

Affidamento (art. 17 comma 5 ed art. 52 del d.lgs. 36/2023)

L'affidamento è disposto solo dopo la verifica dei requisiti dell'operatore economico, salvo le modalità previste per gli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 40.000, come previsto dall'art. 22, primo comma, lett. a) del presente regolamento.

Art. 10

Modalità di stipula contratto

La stipula del contratto avviene secondo quanto indicato dall'art. 18 del D.Lgs. 36/23 coordinato con l'articolo 97 del D.Lgs. 267/00 nell'ottica di massima tutela degli interessi dell'Ente e del RUP competente in materia. Indipendentemente dall'importo dell'affidamento, sia per gli affidamenti diretti che per le procedure negoziate, il RUP, eventualmente con il supporto del Segretario Comunale, valuta la forma mediante la quale stipulare il contratto (atto pubblico amministrativo, scrittura privata autenticata, scrittura privata semplice) considerando, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- La tipologia, la natura e l'ambito dei lavori/servizi/forniture affidati
- L'eventuale etero-finanziamento
- Specifiche esigenze di regolamentazione del contratto
- Criticità sottese ad un appalto specifico.

La modalità di stipula dovrà essere indicata nel capitolato o comunque nella documentazione relativa all'affidamento in modo che gli OOEE ne siano tempestivamente informati.

Le imposte di bollo e di registro saranno calcolate in base alla normativa vigente in materia.

Art. 11

Termine dilatorio (art 55 comma 2 d.lgs. 36/2023)

Ai sensi dell'art 55 comma 2 d.lgs. 36/2023, negli affidamenti sotto soglia non trova applicazione il termine dilatorio (stand-still) previsto dall'art. 18 commi 3 e 4 del d.lgs. 36/2023.

Art. 12

Esecuzione anticipata e d'urgenza (art. 17 commi 8/9 coordinato con art. 50 comma 6 d.lgs. 36/2023)

Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere per motivate ragioni all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

Prima di dar corso all'esecuzione anticipata è necessario che l'OE trasmetta all'Ente le garanzie e la documentazione relativa alla sicurezza.

L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

Art. 13

Garanzie (art. 53 e 106 d.lgs. 36/2023)

La richiesta delle garanzie è disciplinata dagli articoli 53 e 106 del d.lgs. 36/2023.

Di norma si applica l'esenzione dalla garanzia provvisoria per le procedure negoziate salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta. Tali esigenze andranno esplicitate nella determina a contrarre. L'ammontare della garanzia provvisoria non potrà comunque superare l'1 per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito.

Art. 14

Iter procedimentale

La mera procedimentalizzazione dell'affidamento diretto mediante l'acquisizione di una pluralità di preventivi non trasforma l'affidamento diretto in una procedura di gara.

L'affidamento avviene, pertanto, con un unico atto dopo l'individuazione dell'affidatario, con la conseguenza che le valutazioni effettuate dalla stazione appaltante circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze, rientrando pienamente nella discrezionalità dell'Ente, non possono essere contestate da eventuali OSEE non selezionati.

Le disposizioni del Codice dei Contratti prevedono l'obbligo in capo all'Ente di selezionare i soggetti affidatari direttamente tra quelli in possesso di documentate esperienze pregresse idonee alla 'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Le procedure negoziate di cui ai commi c), d) ed e) del d.lgs. 36/2023 vengono aggiudicate sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108 c. 2 del d.lgs 36/2023.

Con riferimento ai contratti ad alta intensità di manodopera, il comma 4 impone l'utilizzo dell'offerta economicamente più vantaggiosa

I termini delle procedure di appalto e di concessione sono quelli indicati nell'Allegato I.3 del decreto di cui sopra.

Art. 15

Indagine di mercato e Albo Fornitori

Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 1 del presente Regolamento, la Stazione Appaltante può acquisire informazioni, dati e documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e conoscere in maniera più approfondita la platea dei potenziali affidatari.

Gli Operatori Economici da invitare alle procedure negoziate o da consultare nell'ambito degli affidamenti diretti possono quindi essere individuati mediante indagini di mercato o tramite elenchi appositamente costituiti dalla Stazione Appaltante ai quali verrà data adeguata pubblicità secondo la normativa vigente in materia.

L'avviso di costituzione di un elenco di OOEE è reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e sulla BDNCP dell'Anac. L'avviso indica i requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere, le categorie e fasce di importo in cui si intende suddividere l'Albo, la modalità di selezione e tutti gli elementi prescritti nell'Allegato II.1, articolo 3, del nuovo Codice dei Contratti.

Fermo restando il divieto di sorteggio o di altri metodi di estrazione casuale se non in presenza di situazioni particolari e motivate, nel caso in cui sia previsto un numero massimo di OOEE da invitare il RUP dovrà indicare i criteri utilizzati per la scelta degli operatori; tali criteri (a titolo esemplificativo e non esaustivo: fatturato dell'ultimo triennio, numero dipendenti, possesso di requisiti di responsabilità sociale o ambientale, assenza di contestazioni per discriminazione di genere, etc.) dovranno essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti.

Le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo e la costituzione e revisione dell'elenco degli OOEE, distinti per categoria e fasce di importo, saranno approvate con singolo apposito atto redatto dal RUP competente.

Art. 16

Determina di affidamento

Nel caso di affidamento diretto è possibile procedere tramite la sola determina di affidamento, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023.

Nel provvedimento di affidamento diretto devono essere specificati i seguenti elementi:

- a) l'oggetto dell'affidamento;
- b) l'importo;
- c) il fornitore;
- d) le ragioni della scelta del fornitore e le attività in base alle quali la scelta è ricaduta sull'OE individuato (es: consultazione listini prezzi, richieste informale di preventivi, confronto con altre Stazioni Appaltanti)
- e) il possesso dei requisiti di carattere generale;
- f) il possesso dei requisiti di carattere speciale (se del caso).

Nel caso di procedura negoziata l'iter si avvia mediante la determina a contrarre e prosegue con l'avviso di manifestazione di interesse, con la fase di individuazione dell'OE da invitare (mediante indagine di mercato o albo fornitori), con l'invito dell'impresa, la fase di confronto competitivo, la verifica dei requisiti e l'aggiudicazione, con conseguente stipula del contratto.

Art. 17

Requisiti

Il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale è disciplinato dagli articoli 94 e seguenti del d.lgs. 36/2023.

Art. 18

Modalità procedurali e motivazione in caso di affidamento diretto

Il Comune di Celle Ligure invita l'operatore individuato a presentare preventivo mediante gli strumenti del mercato elettronico o della piattaforma telematica o secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Nella determina di affidamento va dato conto:

- del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti;
- della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico da soddisfare;
- di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente;
- della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
- del rispetto del principio di rotazione;
- del nominativo del RUP;
- degli elementi essenziali del contratto;
- della copertura finanziaria.

Art. 19

Anomalia dell'offerta

L'istituto è disciplinato in base a quanto indicato nel d.lgs. 36/2023.

Art. 20

Controllo dei requisiti

1. Gli operatori economici per i quali vengono disposti affidamenti diretti sono assoggettati alle seguenti modalità di controllo:

a) per appalti di valore inferiore ad € 40.000, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o mediante la compilazione del DGUE il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. Ciascun RUP, per gli affidamenti di competenza, procederà, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla verifica delle dichiarazioni fornite previo sorteggio secondo le modalità indicate dal Segretario Comunale/RPCT con suo apposito atto.

In caso di mancata conferma del possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo di 6 mesi, decorrenti dall'adozione del provvedimento;

b) per gli appalti di valore superiore il Comune di Celle Ligure procederà ad effettuare tutti i controlli previsti dagli artt. 94 e seguenti del D.Lgs. 36/2023.

Art. 21

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle norme in vigore in materia